



OGGETTO: Circolare 6.2015

Seregno, 09 marzo 2016

IL NUOVO BILANCIO DI ESERCIZIO (D.LGS. 139/2015):
- ASPETTI GENERALI E RIFLESSI SUL BILANCIO 2015 -

Importanti novità sono state introdotte in tema di bilancio di esercizio delle società di capitali con il Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 che ha recepito la Direttiva 34/2013/UE.

Le disposizioni del suddetto Decreto sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016 (quindi a valere sui bilanci d'esercizio riferiti al periodo 1/1/2016 – 31/12/2016) e riguardano essenzialmente le: a) società a responsabilità limitata; b) società per azioni; c) società in accomandita per azioni; c) società di persone, solo nel caso in cui abbiano come soci illimitatamente responsabili le società: (S.p.A., S.a.p.a., S.r.l.).

Tali novità, anche se non con effetto retroattivo avranno impatto anche sulla chiusura del bilancio 2015. Infatti anche se il bilancio 2015 andrà redatto con le regole ante D.Lgs. 139, andrà poi riclassificato nel 2016 per poterlo comparare con le nuove disposizioni.

Inoltre, è da ricordare che è opportuno rivedere il piano dei conti 2016 adattandolo alle nuove esigenze dettate dalla nuova normativa e tenere conto delle nuove richieste.

La presente circolare illustra i principi generali delle novità contabili da tener presente fin dal 1° gennaio 2016 ma soprattutto per le correlazioni alla predisposizione del bilancio 2015. Poiché sono attesi chiarimenti da parte dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), si avrà modo di ritornare anche successivamente sull'argomento.

Suddivisione imprese: una delle principali novità della Direttiva 34/2013/UE, recepita nel Decreto 139/2015, è quella della suddivisione delle imprese, obbligate alla redazione del bilancio di esercizio, in categorie. La suddivisione è effettuata in base a parametri che riguardano il numero medio dei dipendenti, il totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale, il livello dei ricavi.

Parametri (almeno due su tre) nel primo esercizio sociale o successivamente per due esercizi consecutivi

Micro imprese	- Numero medio dipendenti occupati durante l'esercizio fino a 5; - Totale dello Stato Patrimoniale fino a 175.000 euro; - Ricavi da vendite e prestazioni fino a 350.000 euro.
Piccole imprese	- Numero medio dipendenti occupati durante l'esercizio fino a 50; - Totale dello Stato Patrimoniale fino a 4.400.000 euro; - Ricavi delle vendite e prestazioni fino a 8.800.000 euro.
Grandi imprese	-Tutte le altre.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Le **“Micro imprese”** sono solo obbligate a redigere gli schemi del bilancio (Stato Patrimoniale e Conto Economico) con gli accorpamenti previsti per le **“Piccole imprese”**. Pertanto, per tali imprese, considerata la ridotta dimensione, il legislatore ha previsto l’esonero dall’obbligo di redazione della Nota integrativa, della Relazione sulla gestione e del Rendiconto finanziario. Però, le informazioni residuali ritenute rilevanti sono da riportare in calce allo Stato Patrimoniale (sono considerate tali, ad esempio: i compensi degli amministratori e sindaci, azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute).

Le **“Piccole imprese”** possono adottare gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico semplificati mediante l’accorpamento di talune specifiche voci. Esse sono inoltre esonerate dall’obbligo di redazione del Rendiconto finanziario e della Relazione sulla gestione e obbligate comunque a redigere la Nota integrativa. Per la valutazione dei titoli, crediti e debiti possono non applicare il criterio del **“costo ammortizzato”** (criterio mutuato dalla prassi internazionale), obbligatorio per le **“Grandi imprese”**, se stipulano contratti derivati devono seguirne le relative regole dettate dai Principi IFRS.

Per le **“Grandi imprese”**, la normativa prevede l’obbligo di redigere il Rendiconto finanziario in conformità al comma 1 dell’art. 2423 c.c. e al Principio Contabile OIC n. 10, oltre alla Nota integrativa e la Relazione sulla gestione.

Le norme che disciplinano la redazione del bilancio delle società di capitali sono contenute negli articoli dal 2423 al 2435-ter (di nuova introduzione) del Codice civile.

In calce alla circolare vengono indicati i nuovi schemi di bilancio di cui agli articoli 2424 e 2425 del Codice civile, così come integrati e modificati dal D.Lgs. 139/2015¹.

Principi di redazione del bilancio. Rilevanza e sostanza

Altra novità (art. 6-7) riguarda i principi di redazione del bilancio.

Con il **“principio della rilevanza”** è stato inserito all’art. 2423 c.c., viene stabilito che non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

Con la **“prevalenza della sostanza”** la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto (nel merito si attendono chiarimenti circa la puntuale contabilizzazione del contratto di leasing).

Prospetti di bilancio

Le novità recepite nel D.Lgs. 139/2015 che hanno risvolti sul bilancio al 31-12-2015

Come già detto, la nuova normativa derivante dal D.Lgs. 139/2015 è entrata in vigore dal 1° gennaio 2016 e non ha effetto retroattivo ma tuttavia ha effetti sui bilanci in chiusura dell’anno 2015.

Spese di pubblicità e spese di ricerca & sviluppo capitalizzate

Il decreto legislativo 139/2015 è intervenuto in materia di immobilizzazioni immateriali. In particolare:

- sono esclusi dalle immobilizzazioni immateriali le spese di pubblicità e le spese di ricerca;
- i costi di sviluppo di utilità pluriennale sono ammortizzabili secondo la loro vita utile o, se non è possibile stabilire la vita utile, entro un periodo non superiore a 5 anni;
- l’avviamento può essere iscritto nell’attivo solo se acquisito a titolo oneroso.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Quindi le spese di pubblicità e le spese di ricerca dal 1-1-2016 dovranno essere imputate a conto economico senza possibilità di capitalizzazione.

Costi di ricerca e sviluppo - Si possono ripartire in tre categorie: 1. per la ricerca di base; 2. per la ricerca applicata; 3. per lo sviluppo.

Deve essere distinta l'attività derivante dalla fase di ricerca dalla fase di sviluppo di un progetto interno.

La fase di ricerca va rilevata come costo nel momento in cui è sostenuta e pertanto imputata al conto economico, mentre la fase di sviluppo di un progetto interno può essere capitalizzata purché sia dimostrata: a) la fattibilità tecnica, ovvero la possibilità di completare l'attività immateriale per poi utilizzarla o venderla; b) la disponibilità di risorse tecniche e finanziarie necessarie per completare lo sviluppo dell'attività immateriale e per pervenire al suo successivo utilizzo o vendita; c) la capacità di valutare in modo attendibile il costo imputabile alla predetta attività durante la fase di sviluppo; d) la ragionevole possibilità di recuperare i costi mediante i redditi futuri. Per poter capitalizzare i costi di sviluppo è necessario che essi abbiano utilità pluriennale, in presenza di benefici che si manifestino in più esercizi.

Poiché la norma ha abrogato la corrispondente voce di attivo patrimoniale, è necessario stabilire la sorte dei residui in esistenti bilancio. È consigliabile che i costi di ricerca e pubblicità, non più capitalizzabili nei bilanci a partire dal 2016, **siano stornati nel conto economico già nei bilanci 2015** considerato che, in caso contrario, vi sarebbe una sopravvalutazione dell'attivo patrimoniale contraria al principio della prudenza civilistica. La cancellazione dall'attivo comporterà un appesantimento dei conti dell'azienda e soprattutto un impoverimento del patrimonio netto con il rischio di rendere obbligatori eventuali interventi di patrimonializzazione nel caso dovessero superarsi i limiti previsti dal Codice civile nel caso di perdite di esercizio.

Altre novità relative ai prospetti di bilancio. In aggiunta ai tradizionali Conto Economico e Stato Patrimoniale, è stato predisposto il nuovo documento del **Rendiconto Finanziario** e sono state introdotte altre innovazioni per le stesse strutture dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.

Sono stati abrogati i conti d'ordine

Imprese sottoposte al controllo delle controllanti - Tale voce dello Stato Patrimoniale prevede la separata indicazione nei crediti e debiti, sia a breve che a lungo termine, dei rapporti con imprese sottoposte al controllo delle controllanti. Con tale modifiche allo Stato Patrimoniale è necessario integrare il piano dei conti includendo, affianco ai crediti e debiti con le imprese controllate, con le imprese collegate e le imprese controllanti, anche le altre imprese sottoposte al controllo delle controllanti.

Strumenti finanziari – “derivati”

Gli strumenti finanziari derivati sono sostanzialmente dei contratti i cui obblighi sono vincolati al verificarsi di determinati eventi, relativi ad operazioni sottostanti a cui sono legati, ad esempio l'andamento dei tassi di interesse o dei prezzi di una determinata merce. Questi contratti contengono la promessa di eseguire una prestazione basata sull'andamento del prezzo di una o più attività quali merci, attività finanziarie, tassi di interesse o valute, denominate “**sottostante**”. Sono contratti a termine in quanto l'esecuzione della prestazione da parte delle controparti, deve essere effettuata entro una certa data futura.

Fino al bilancio 2015 per le società industriali, il Codice civile non contiene disposizioni del specifiche sulla rappresentazione in bilancio dei contratti derivati. Sono richieste in nota integrativa alcune informazioni in merito al fair value dei derivati: (i) criteri di valutazione adottati; (ii) il far value in base all'esistenza o meno di quota-



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

zioni ufficiali; (iii) la descrizione della e finalità dello strumento; (iv) l'ammontare nozionale di riferimento e la valuta; (v) la durata dell'operazione; (vi) la controparte e il mercato su cui sono stipulati i contratti.

Le novità dal bilancio 2016

A partire dal 1° gennaio 2016, il D.Lgs. 139/15 modifica lo schema dello stato patrimoniale, aggiungendo le righe per rappresentare i derivati attivi e quelli passivi in base al fair value.

Nel conto economico sono state aggiunte alcune voci nella classe «D. Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie» che accolgono le variazioni di fair value positive che rappresentano rivalutazioni (voce 18.d) e quelle negative che rappresentano svalutazioni (voce 19.d)

I derivati si rilevano già al momento della loro sottoscrizione in base al fair value (anche se, generalmente, il fair value di un derivato alla data di sottoscrizione approssima lo zero). A fine esercizio si effettua una nuova valutazione in base al fair value.

È stato aggiunto il n. 11-bis all'articolo 2426 del Codice civile. Le variazioni di fair value si imputano al conto economico a meno che si tratti di un'operazione di copertura. Alla data di bilancio:

- se il fair value è positivo, il derivato rappresenta un'attività finanziaria, da classificare tra le immobilizzazioni o nell'attivo circolante a seconda della sua destinazione. La contropartita è il conto economico, a meno che sia un'operazione di copertura;
- se il fair value è negativo (e quindi rappresenta un costo per la società) il derivato si iscrive tra i fondi per rischi e oneri, alla voce B.3 del passivo. La contropartita è il conto economico, a meno che sia un'operazione di copertura.

Per le operazioni di copertura è stato espressamente disciplinato il trattamento contabile delle coperture di fair value e le coperture del rischio di flussi finanziari, allineando sostanzialmente le disposizioni a quanto previsto dallo IAS 39 in tema di hedge accounting

La nuova disciplina delle azioni proprie (Art. 2357-ter c.c.) - Le società spesso acquistano le azioni proprie sul mercato per tenerle in portafoglio e successivamente annullarle o venderle. Il criterio di valutazione delle azioni proprie dipende, come tutte le attività finanziarie, dalla destinazione economica delle stesse (immobilizzi e circolante).

Con la modifica dell'art. 2357-ter c.c. le azioni proprie, anziché costituire voce propria dell'attivo del bilancio, vanno iscritte in negativo del patrimonio. Al momento dell'iscrizione delle azioni proprie deve essere iscritta nel passivo, nella voce del Patrimonio netto, la voce A) VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio (riserva indisponibile, e quindi mantenuta fino all'annullamento o al trasferimento).

Nel conto economico le voci di **costo e ricavo** relative alla **sezione straordinaria** sono eliminate. È stata eliminata la macroclasse E) relativa all'area straordinaria prevedendo di rilevare in Nota Integrativa "l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali".

La natura di tale eliminazione è riconducibile alla volontà del legislatore europeo di evitare comportamenti disomogenei fra società che spesso sono portate a trattare come straordinarie quelle operazioni rilevanti ed inusuali che comportano il sostenimento dei costi e come ordinarie quelle produttrici di ricavi.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Studio Commercialista Associato Contrino



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Riferimenti normativi

D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 139

Codice civile art. dal 2423 al 2435-bis

Di seguito, lo Stato Patrimoniale ed il conto economico modificato e integrato dal D.Lgs. 139/2015 (in rosso sono segnalate le variazioni):

ATTIVITA'

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

B) IMMOBILIZZAZIONI (con separata indicazione di quelli concessi in locazione finanziaria)

I - Immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento

2) **costi di sviluppo**

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

5) avviamento

6) immobilizzazioni in corso e acconti

7) altre

TOTALE I

II - Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati

2) impianti e macchinario

3) attrezzature industriali e commerciali

4) altri beni

5) immobilizzazioni in corso e acconti

TOTALE II

III - Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo):

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate

b) imprese collegate

c) imprese controllanti

d) **verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti**

d-bis) altre imprese

2) crediti:

a) verso imprese controllate

b) verso imprese collegate

c) verso imprese controllanti

d) **verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti**

d-bis) verso altri



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

3) altri titoli

4) **strumenti finanziari derivati attivi.**

TOTALE III

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e consumo

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

3) lavori in corso su ordinazione

4) prodotti finiti e merci

5) acconti

TOTALE I

II - Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):

1) verso clienti

2) verso imprese controllate

3) verso imprese collegate

4) verso imprese controllanti

5) **verso imprese sottoposte al controllo di controllanti**

5-bis) crediti tributari

5-ter) imposte anticipate

5-quater) verso altri

TOTALE II

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate

2) partecipazioni in imprese collegate

3) partecipazioni in imprese controllanti

3-bis) **partecipazioni in imprese sottoposte al controllo di controllanti**

4) altre partecipazioni

5) **strumenti finanziari derivati attivi**

6) altri titoli

TOTALE III

IV - Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali

2) assegni

3) denaro e valori in cassa

TOTALE IV

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

D) RATEI E RISCONTI

TOTALE RATEI E RISCONTI



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

PASSIVITA' E NETTO

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale

II - Riserve da sovrapprezzo azioni

III - Riserve di rivalutazione

IV - Riserve legali

V - Riserve statutarie

VI - Altre riserve distintamente indicate

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

VIII - Utili (*perdite*) portati a nuovo

IX - Utile (*perdita*) dell'esercizio

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1) per trattamento di quiescenza, ecc..

2) per imposte anche differite

3) **strumenti finanziari derivati passivi**

4) altri

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):

1) obbligazioni

2) obbligazioni convertibili

3) debiti verso soci per finanziamenti

4) debiti verso banche

5) debiti verso altri finanziatori

6) acconti

7) debiti verso fornitori

8) debiti rappresentati da titoli di credito

9) debiti verso imprese controllate

10) debiti verso imprese collegate

11) debiti verso controllanti

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo di controllanti

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti

TOTALE DEBITI (D)

E) RATEI E RISCONTI

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Riportiamo di seguito lo schema di **Conto Economico** che dovrà essere applicato a partire dal 2016 in seguito alle novità introdotte dal **Decreto legislativo 139 del 18/08/2015** in materia di bilancio d'esercizio. Abbiamo evidenziato in **rosso** le novità rispetto alla versione precedente.

Il Conto Economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
- 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
- 3) variazione dei lavori in corso su ordinazione
- 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interi
- 5) altri ricavi e proventi (con separata indicazione dei contributi in conto esercizio)

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

B) COSTI DI PRODUZIONE:

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo, merci
- 7) per servizi
- 8) per godimento di beni di terzi
- 9) per personale:
 - a) salari e stipendi
 - b) oneri sociali
 - c) trattamento di fine rapporto
 - d) trattamento di quiescenza e simili
 - e) altri costi
- 10) ammortamento e svalutazioni:
 - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
 - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
 - d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide
- 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo o merci
- 12) accantonamento per rischi
- 13) altri accantonamenti
- 14) oneri diversi di gestione

TOTALE COSTI DI PRODUZIONE (B)

DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

- 15) proventi da partecipazioni (con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate **e di quelli relativi a controllanti e ad imprese sottoposte al controllo di queste ultime**)
- 16) altri proventi finanziari:
 - a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni (con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate e controllanti **e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime**)
 - b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni diversi dalle partecipazioni



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

-
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante diversi dalle partecipazioni
d) proventi diversi (con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate e controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime)
17) interessi e oneri finanziari (con separata indicazione di quelli verso imprese controllate, collegate e controllanti)
17-bis) utili e perdite su cambi

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:

- 18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)

[E] SOPPRESSO

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B +/-C +/-D)

- 22) imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite e anticipate
Utile (*perdita*) dell'esercizio